

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
INTEGRATIVE PER STUDENTI-LAVORATORI**
(ai sensi degli artt. 9, 10 e 32 del Regolamento didattico di
Ateneo)
approvato dal Consiglio di Dipartimento in data *25/03/2021*

Articolo 1

**Piano di sostegno delle carriere formative degli studenti-
lavoratori**

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet dell'Università degli Studi della Campania Luigi vanvitelli, nell'intento di valorizzare i percorsi di formazione permanente e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 9, 10 e 32 del Regolamento didattico di Ateneo (di séguito RDA), adotta il presente regolamento che disciplina un piano di sostegno alla formazione universitaria degli studenti-lavoratori.
2. Nella prospettiva di favorire l'incremento degli iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento individua, entro il 30 settembre di ciascun anno solare, i corsi di Laurea per i quali è attivato il piano di sostegno per gli studenti-lavoratori e i soggetti capaci di intercettare le peculiari esigenze della categoria e interessati a finanziare le attività di didattica integrativa di cui al presente Regolamento, nell'ambito di specifici rapporti convenzionali.

Articolo 2

Qualifica di "studente-lavoratore"

1. Ai fini del presente Regolamento si considera studente-lavoratore colui il quale affronti e documenti un impegno lavorativo non occasionale (subordinato, autonomo o professionale), di almeno sei mesi annui e sia titolare di un reddito non inferiore al minimo previsto dalla legge per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini IRPEF.

Articolo 3

Azioni e misure a sostegno degli studenti-lavoratori

1. Il piano di sostegno di cui all'art. 1 si articola nelle seguenti misure di attuazione:
 - a) Possibilità di stabilire programmi di studio alternativi che, in ogni caso, comportino un impegno formativo equivalente a quello previsto dal *syllabus* di ciascun insegnamento;
 - b) Possibilità di individuare sedute d'esame (di profitto e/o di laurea) specificamente dedicate;
 - c) Predisposizione di specifiche attività didattiche integrative – a norma dell'art. 9 RDA – corredate dalla messa a disposizione di materiale didattico accessorio al programma di studio, calibrato sulla particolare esperienza curriculare dei discenti;
 - d) Offerta di attività didattiche di supporto per ciascun insegnamento inserito nel piano di studio dello studente.

Articolo 4

Didattica integrativa

1. Il Dipartimento intende offrire agli studenti-lavoratori – a titolo di didattica integrativa – seminari di formazione specificamente intesi a restituire competenze e conoscenze fondamentali per la comprensione delle discipline previste dal piano di studio. I contenuti dei seminari sono caricati anche sulla piattaforma *e-learning* di UNICAMPANIA nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della proprietà intellettuale.
2. I seminari di didattica integrativa sono di regola affidati ai titolari dei corsi di insegnamento.
3. Qualora l'attività didattica integrativa non sia svolta dal titolare del corso di insegnamento, gli affidatari dei seminari di cui al precedente comma saranno selezionati attraverso procedura competitiva nel rispetto delle previsioni di cui al decreto rettorale n. 803 del 5 agosto 2013 (*Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici*). La selezione ha luogo per titoli, le griglie di valutazione saranno predeterminate nel relativo bando.
4. La liquidazione del compenso per l'attività di didattica integrativa è subordinata alla consegna di apposito registro in Segreteria vidimato dal Direttore del Dipartimento.
5. Le ore di didattica integrativa svolte dal personale docente del Dipartimento sono retribuite, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici (D.R. 803/2013 s.m.i.) per la quota eccedente l'impegno didattico minimo previsto per ciascun docente per la didattica frontale, valutato in relazione ai personali regimi di impegno. Le ore di didattica integrativa svolte dai ricercatori o dai docenti a contratto sono in ogni caso retribuite.

Articolo 5

Piano finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, RDA il piano finanziario necessario a garantire le attività di cui all'articolo precedente è approvato dal Consiglio di Dipartimento – entro il 30 settembre di ciascun anno solare – prevedendo la copertura sia delle spese generali sia degli emolumenti da corrispondere ai docenti impegnati nell'attività didattica integrativa e al personale tecnico-amministrativo per le attività di supporto.
2. Il compenso spettante ai docenti dei seminari di didattica integrativa è stabilito nel piano finanziario tenendo conto dell'impegno orario svolto e nel quadro di quanto sancito dal D.R. n. 803 del 2013.
3. Il compenso spettante al personale tecnico-amministrativo sarà stabilito secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
4. La copertura dei costi conseguenti all'attivazione dei riferiti seminari di didattica integrativa è integralmente a carico dei soggetti finanziatori di cui all'articolo 1, comma 2. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità, neanche in via sussidiaria, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie aventi titolo nelle relative convenzioni.

Articolo 6

Convenzioni

1. I rapporti tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui all'articolo 1, comma 2 sono disciplinati da apposite Convenzioni.
2. La Convenzione indica i corsi in relazione ai quali attivare il piano di sostegno delle carriere formative degli studenti-lavoratori.

3. Essa è redatta nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 54, comma 5, decreto legislativo n. 165 del 2001; dalle Linee Guida ANAC, dettate con delibera n. 75 del 2013; dalle prescrizioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione 2017; dall'atto di indirizzo MIUR 2018; dal vigente Codice di comportamento ed etico dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'.
4. I soggetti finanziatori di cui al presente Regolamento versano al Dipartimento, nel rispetto del piano finanziario e nelle modalità stabilite dalla Convenzione, un importo a copertura dei compensi per le attività di didattica integrativa, delle spese per organizzazione e gestione logistica e amministrativa e a sostegno dell'attività scientifica del Dipartimento;
5. La Convenzione disciplina inoltre l'erogazione dei seguenti servizi a vantaggio degli studenti-lavoratori, dei quali gli stessi possono usufruire con l'assistenza dei soggetti convenzionati:
 - a. Programmazione delle attività con un anticipo congruo e sempre proporzionato alle esigenze lavorative degli studenti partecipanti;
 - b. Assistenza di segreteria riferita alle pratiche burocratiche e/o formalità relative ad immatricolazione, iscrizione e frequenza del singolo corso di laurea;
 - c. Assistenza tutoriale alla frequenza universitaria;
 - d. Realizzazione del monitoraggio e delle verifiche intermedie ed *ex post* della qualità del programma;
 - e. Eventuale realizzazione di convegni e conferenze su tematiche d'interesse delle parti attinenti o affini ai programmi universitari di riferimento

anche nella forma di seminari utili al conseguimento di CFU.

6. La Convenzione esplicita il divieto, a carico dei soggetti convenzionati, di attribuire qualunque emolumento in via diretta ai docenti titolari dei corsi di insegnamento.